

REGOLAMENTO D'ESAME
per

I'esame professionale superiore di maestra elettricista per reti di distribuzione /maestro elettricista per reti di distribuzione

del 25 aprile 2008

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore deve permettere di constatare se il candidato o la candidata possiede le capacità professionali e le conoscenze tecniche necessarie per assumere una funzione dirigenziale in un'impresa di distribuzione di elettricità o di costruzione di linee e impianti.

Il maestro elettricista per reti di distribuzione diplomato/la maestra elettricista per reti di distribuzione diplomata è responsabile per le seguenti attività:

- dirigere un'azienda o una filiale regionale. Condurre, assistere e formare collaboratori ed apprendisti
- allestire e controllare pianificazioni a medio termine di carattere tecnico e finanziario
- pianificare e progettare reti di distribuzione, inclusi impianti di comunicazione e illuminazione, tenendo in considerazione le leggi, le ordinanze e le norme rilevanti per il settore, così come l'economicità, la sopportabilità ambientale e le esigenze della clientela
- pianificare, dirigere, coordinare, sorvegliare e documentare progetti, lavori di costruzione e manutenzione. Eseguire certificazione di qualità,
- pianificare processi di lavoro, l'impiego del personale e dei mezzi di lavoro. Stabilire e sorvegliare gli obiettivi qualitativi e produttivi
- eseguire analisi dei rischi, allestire e verificare le misure di sicurezza
- impiegare i mezzi di lavoro tenendo in considerazione le misure di sicurezza e il carico ambientale
- supervisionare la gestione della rete, dirigere programmi di commutazione e messa in servizio di impianti
- organizzare e condurre la rimozione dei guasti
- eseguire e analizzare misurazioni dei carichi e della qualità di tensione nella rete, adottare i rispettivi provvedimenti
- consigliare i clienti per la creazione, il rinnovo e la messa in funzione di impianti per l'illuminazione pubblica tenendo in considerazione le norme in campo della tecnica dell'illuminazione e dell'efficienza energetica
- allestire preventivi, offerte, fatture e tenere il controllo dei costi
- comunicare con clienti, autorità, fornitori e persone coinvolte nei vari progetti. Condurre trattative contrattuali e per i prezzi. Eseguire i procedimenti per l'ottenimento di autorizzazioni e acquisire i diritti necessari
- gestire appalti e mandati

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e Associazione delle imprese di installazione di linee aeree e di cavi (AILC)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione d'esame, composta da 5 a 9 membri, nominata dall'AES e AILC per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predisponde la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale di specialista per reti di distribuzione;
- b) comprovare due anni di attività pratica in questa funzione nell'ambito della progettazione, della costruzione, della manutenzione o della gestione di reti elettriche di distribuzione/reti di comunicazione.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato/la candidata versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 5 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati/le candidate possono ritirare la propria iscrizione entro 2 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati/le candidate che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scienemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono riusciti se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

| | Materia | Genere d'esame | Durata |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Conoscenze di base | orale scritto | 2.0 h 0.5 h |
| 2 | Progettazione | orale scritto | 1.5 h 0.5 h |
| 3 | Esercizio | orale scritto e pratico | 1.0 h 1.0 h |
| 4 | Costruzione e manutenzione | orale scritto | 6.0 h 0.5 h |
| 5 | Gestione del personale e dei progetti | orale scritto | 2.5 h 0.5 h |
| 6 | Conoscenze del ramo | orale scritto | 3.5 h 0.5 h |
| 7 | Lavoro d'esame | orale scritto | 4.5 h 1.0 h |
| Totale | | | 25.5 h |

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

6.11 : La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se:
- la nota complessiva non è inferiore a 4.0;
 - al massimo due note di materia sono inferiori a 4.0;
 - nessuna nota di materia è inferiore a 3.0.
 - la nota nella materia "lavoro d'esame" non è inferiore a 4.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o meno dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Diplomierte/r Netzelektrikermeister/in**
 - **Maître électricienne de réseau diplômée/ Maître électricien de réseau diplômé**
 - **Maestra elettricista per reti di distribuzione diplomata/ Maestro elettricista per reti di distribuzione diplomato**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Master of Electrical Network with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training.

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 26 novembre 1985 hanno la possibilità fino al 2016 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Aarau, 02.04.2008

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)

Il presidente Il direttore

Dr. Rudolf Steiner Josef Dürr

Berna, 08.04.2008

Associazione delle imprese di istallazione di linee aeree e di cavi (AILC)

Il presidente Il vicepresidente

Etienne Roy Jean Bucher

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 25.04.2008

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold